



NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



UNIONCAMERE
SICILIA



Le operazioni relative all'e-commerce: aspetti doganali e logistici della vendita e del reso

Docente: Enrico Calcagnile

DATA : 24 Marzo 2022



CHI SONO: Enrico Calcagnile

Docente NIBI con Studio a Torino.

Avvocato esperto in commercio estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale (tariffa origine e pianificazione doganale), applicazione dell'Iva negli scambi con l'estero, e scambi intracomunitari.



Obiettivi del corso

Il presente webinar intende delineare le **criticità** nelle **vendite e-commerce** in ambito **extra-UE** relativamente agli aspetti doganali e logistici con un focus specifico sulle **gestioni dei resi**.



Contenuti del corso

- Operazioni di importazione ed esportazione: **codice doganale** da assegnare alle merci, **origine doganale** e **valore in dogana** della merce, : procedure operative e analisi delle criticità
- **Impatto doganale** sui diversi modelli di business e-commerce
- Sconti daziari dovuti agli **accordi di libero scambio**: gestione dei documenti di origine
- Impatto degli **Incoterms®** nelle vendite e-commerce
- L'importanza della **logistica** nell'e-commerce
- Gestione del reso ed **Easy Free Back**: la reintroduzione in franchigia: novità per le imprese che operano nell'e-commerce



Indice

- Gli elementi dell'accertamento doganale 6
 - La classifica 9
 - L'origine 46
 - Il valore 96
- Gli Incoterms® 108
- Focus: i modelli di business e-commerce e l'importanza della scelta dell'Incoterms® 119
- Le semplificazioni e i regimi doganali quali elemento di pianificazione logistica 135
- La gestione dei resi e la procedura doganale «*Easy Free Back*» 157

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



UNIONCAMERE
SICILIA




Introduzione

NIBI




Gli elementi dell'accertamento doganale





Calcolo dell'impatto daziario





Esempio: definizione del prezzo in base all'Incoterms®

Esempio: vendita di T-shirt di cotone (6109.10.0010) dalla UE verso UK

Elemento di prezzo	Valore
Prezzo «franco fabbrica» T-shirt completa	100
Trasporto, assicurazione e spese logistiche da UE a UK (destinazione finale)	50
Prezzo DAP	150

Spese di sdoganamento in import in UK a carico del compratore

<i>Dazio per sdoganamento in UK (12% di 150)</i>	<i>18</i>
<i>IVA per sdoganamento in UK (20% di (150+18))</i>	<i>33,60</i>
<i>Esborso totale del compratore</i>	<i>201,60</i>

Elemento di prezzo	Valore
Prezzo «franco fabbrica» T-shirt completa	100
Trasporto, assicurazione e spese logistiche da UE a UK (destinazione finale)	50
Dazio per sdoganamento in UK (12% di 150)	18
IVA per sdoganamento in UK (20% di (150+18))	33,60
Prezzo DDP	201,60

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



**UNIONCAMERE
SICILIA**



Gli elementi dell'accertamento doganale

LA CLASSIFICA

Come viene individuato il codice doganale... gli errori più comuni



Come viene individuato il codice doganale

Il punto di partenza: i prodotti



*Associare
un nome ad un **oggetto**
un oggetto ad una **descrizione**
una descrizione ad un **codice***





La tariffa doganale comunitaria

- ❑ STRUTTURA (ordine crescente)
Dai prodotti più semplici a quelli più complessi


- ❑ SUDDIVISIONE
 - Sezioni
 - Capitoli > Voci doganali > Sottovoci ...

Capitolo 01 = Animali vivi >>> 0105 : Pollame

Capitolo 90 = Strumenti di ottica >>> 9030: Oscilloscopi

Sezione XVI = Capp. 84 e 85

La composizione del codice doganale



■ SISTEMA ARMONIZZATO (HS) ⇒ uguali in tutto il mondo

■ + ■ Intrastat & export

■ + ■ + ■ Bolla doganale import

La composizione del codice doganale

Focus: 8307.10.00

	Capitolo		Voce doganale		Sottovoce doganale		Nomenclatura combinata		TARIC	
DIGIT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Es.	8	3	0	7	1	0	0	0	-	-

Sistema Armonizzato (HS)
→ uguale in tutto il mondo (paesi WTO)

Codice di Nomenclatura combinata
→ per bolla doganale di export o Intrastat

Codice TARIC
→ per bolla doganale di import

- **83**
Lavori diversi di metalli comuni
- **8307**
Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori
- **8307.10.00**
di ferro o acciaio

Classifica doganale

IL DAZIO APPLICATO ALL'IMPORTAZIONE

Sia in UE che nel Paese terzo



IVA E ACCISE

Applicate dal singolo Stato



la classifica individua


MISURE ADOTTATE DAGLI STATI

- Dual use;
- Dazi antidumping e compensativi (import);
- Divieti e contingenti.



REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI

Preferenziale e non





Classifica doganale- dazio applicabile

La classificazione doganale viene assegnata in base alle caratteristiche fisiche del prodotto



La classificazione doganale individua l'aliquota daziaria applicabile



Per conoscere il dazio applicabile è essenziale procedere alla classificazione sulla base della TDC consultabile al sito www.adm.gov.it

Le sei regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata



Strumenti di classificazione

Convenzione 1987 Sistema Armonizzazione Internazionale S.A. / H.S.

- Note introduttive

Note esplicative (NE)

- Strumento non ufficiale ma molto utile per le aziende

Informazione tariffaria vincolante (ITV)

- Parere vincolante con validità di tre anni preventiva alla presentazione della merce in dogana



Regolamento (CEE) 2658/1987

- Aggiornato ad ottobre per l'anno successivo

→ **Regolamento più recente**
2021/1832

Regolamenti (UE) di classifica

- EUR-LEX o sito ADM

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)



Le sei regole generali di interpretazione della tariffa- 1/6



1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché **la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.**



Le sei regole generali di interpretazione della tariffa- 2/6



2.

- a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto **anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.**

Detto riferimento comprende **anche** l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato **smontato o non montato.**

- b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata o associata con altre materie.

Parimenti, ogni accenno a lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia.

La classificazione di questi prodotti **mescolati** o oggetti **compositi** è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.



Le sei regole generali di interpretazione della tariffa- 3/6



3. Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta **classificabile in due o più voci**, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
- La voce **più specifica** deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa;
 - I **prodotti misti**, i **lavori composti** di materie differenti o i **lavori costituiti dall'assemblaggio** di oggetti differenti e le merci presentate in **assortimenti** condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o **l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale**;
 - Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per **ultima** fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.



Note di sezione e Note di capitolo

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende:

- a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
- e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);



Note di capitolo

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
- b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
- c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
- d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
- e) gli aspirapolvere della voce 8508;
- f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
- g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o
- h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486.



Note esplicative del Sistema Armonizzato

4202

Tali oggetti possono essere flessibili, per la mancanza di un supporto rigido (oggetti di macchinaria) o rigidi, per l'esistenza di un supporto sul quale è applicata la materia che costituisce la guaina o il rivestimento (oggetti di astucceria).

Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3 di questo capitolo, gli oggetti compresi nella prima parte del testo, possono essere di qualsiasi materia. In questa prima parte, l'espressione contenitori simili, include le scatole per cappelli, gli astucci per accessori d'apparecchi fotografici, le cartucchiere, le guaine per coltelli da caccia o da campeggio, le scatole o cofanetti per utensili portatili specialmente costruiti o sistemati all'interno per ricevere utensili particolari con o senza i loro accessori, ecc.

Tuttavia, gli oggetti compresi nella seconda parte del testo di questa voce, devono essere fabbricati esclusivamente con le materie enumerate nel testo oppure devono essere ricoperti, totalmente o in maniera preponderante, con dette materie o di carta (il supporto può essere di legno, metallo, ecc.). Il cuoio naturale comprende anche il cuoio o le pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), il cuoio e le pelli verniciati o laccati e il cuoio e le pelli metallizzati (veggasi la nota 1 di questo capitolo). In questa seconda parte, l'espressione "contenitori simili", comprende i portafogli, i nécessaire per corrispondenza, gli astucci per penne, biglietti, aghi, chiavi, sigarette, pipe, utensili, gioielli, le scatole per spazzole, scarpe ecc.

Gli oggetti di questa voce possono comportare parti di metalli preziosi, di metalli placcati o



Note esplicative UE della Nomenclatura Combinata

1104 30 10
e
1104 30 90

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 6.

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

I termini «farine», «semolini» e «polveri» sono definiti alla nota complementare 2 del presente capitolo.

Questa voce non comprende i prodotti che si presentano allo stato pastoso.



Caso pratico

BENE CLASSIFICABILE IN DUE O PIÙ VOCI (**assortimenti**)

In ordine di priorità:

- I. La voce specifica prevale sulle voci di portata generale. Altrimenti...
- II. Si classifica secondo la materia o l'oggetto che conferisce all'insieme il carattere essenziale (quantità, peso, valore). Altrimenti...
- III. Si sceglie la voce posta per ultima tra quelle che possono essere prese in considerazione. Altrimenti...
- IV. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate alla voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

Regole speciali



Regole speciali- 1/3



MACCHINE COMPOSITE (SEZ. XVI)

1. Le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della **funzione principale** che caratterizza il complesso.
2. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla **funzione che assicura**.



PARTI DI MACCHINE

- Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
- Le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate **esclusivamente o principalmente** ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine.
- Una ulteriore condizione che le «parti di macchine» devono rispettare per essere classificabili nella stessa voce della macchina è quella per cui dette parti devono essere tali da **permettere il funzionamento della macchina stessa**.

Regole speciali- 2/3



PARTI DI FORNITURA A IMPIEGO GENERALE (Note di Sezione XVI)

Non sono mai classificabili come «parti di» quelle parti e forniture di impiego generale come:

- molle
- viti
- dadi
- bulloni
- raccordi per tubi

2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

- gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
- gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

Estratto NC Sezione XV



ATTENZIONE

Una errata applicazione delle regole potrebbe, ad esempio, fare classificare i **dadi** come parti di valvole alla TARIC 8481.90.00.90

I dadi per impiego generale, invece, sono classificabili, ad esempio, alla sotto-voce 7318.16

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI: APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende:

- i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4010);
- gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- i tubetti, spole, rocche, roccetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
- le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

Estratto NC Sezione XVI (capp. 84 e 85)



Regole speciali- 3/3



ASSORTIMENTI DI PRODOTTI TESSILI (SEZ. XI)

Gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.



PRODOTTI TESSILI MISTI

- I prodotti tessili contenenti due o più materie tessili sono classificati **come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.**
- Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, (...) il prodotto rientra nella **voce posta per ultima in ordine di numerazione** fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

ESEMPI



**Accessori per autoveicoli (8708) o
tappeti di materie tessili (5703)?**



**Portachiavi o
puntatore laser?**



	46"	57"
Formato pannello	16:9 LCD Pannello Samsung	16:9 LCD Pannello Samsung
Risoluzione pannello	1366 x 768	1920 x 1080
Luminosità	700 cd	600 cd
Tempo di risposta	10 ms	9 ms
Dimensione (mm)	1788 x 720 x 540	2040 x 862 x 540
Processore	Intel Celeron D 352	
Memoria RAM	512 MB DDR2	
Hard Disk	HD 80G	
Varie	GB LAN / WLAN (optional) / Wireless Keyboard	
Sistema operativo	XP Embedded SP2	

**Schermo (dazio al 14%); o
Elaboratore (dazio 0%)?**



**Umanoide (dazio 4,7%); o
Animale (dazio 0%)?**



**Parte di stampante; o
inchiostro?**

Classificazione

Strumenti preventivi

- ITV



Informazione tariffaria vincolante (I.T.V.)

In caso di **prodotti nuovi** o di **dubbi**
in merito alla classificazione si può
richiedere una **ITV**




- Attesta la **classificazione doganale** di una merce ed è vincolante per le autorità doganali dell'UE
- Vale per **3 anni** dalla sua emissione.
- È **gratuita** (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi)
- Viene rilasciata entro **150 giorni** dalla richiesta (30 giorni per l'accettazione della domanda e 120 giorni per la decisione)
- Può essere utilizzata solo **dal titolare**

Informazione tariffaria vincolante (I.T.V.)- form generale e Portale unionale per application

EUROPEAN UNION		APPLICATION FOR BINDING TARIFF INFORMATION (BTI) DECISION	
1. Applicant (mandatory) Name: (confidential) Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Applicant identification: EORI No: <input type="text"/>		For official use Registration Number: <input type="text"/> National reference number (if any): Place of receipt: Date of receipt: Year: <input type="text"/> Month: <input type="text"/> Day: <input type="text"/> Status of the application: <input type="text"/>	
2. Place where main accounts for customs purposes are held or accessible <small>►^m (if different from the country above) (confidential) ◀</small> Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City:		6. Type of transaction (mandatory) Please indicate whether you intend to use the BTI decision resulting from this application for one of the following customs procedures: Release for free circulation Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Special procedures Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Specify) Export Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3. Customs representative (if any) Name: Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Representative identification: EORI No: <input type="text"/>		7. Customs Nomenclature (mandatory) Please indicate in which nomenclature the goods are to be classified: <input type="checkbox"/> Combined Nomenclature (CN) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Refund nomenclature <input type="checkbox"/> Other (Specify):	
4. Contact person responsible for the application <small>►^m (mandatory) (confidential) ◀</small> Name: Telephone Number: Fax Number: E-mail address:		8. Commodity code Indicate the customs nomenclature code under which the applicant expects the goods to be classified. <input type="text"/>	
5. Reissue of a BTI decision (mandatory) Indicate whether the application concerns the reissue of a BTI decision. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If yes, provide the relevant details. BTI Decision Reference number: Valid from: Year: <input type="text"/> Month: <input type="text"/> Day: <input type="text"/> Commodity Code:			
9. Description of goods (mandatory) <small>►^m Detailed description of the goods permitting their identification and the determination of their classification in the customs nomenclature. This should also include details of the composition of the goods and any methods of examination used for its determination where the classification depends on it. Any details which the applicant considers to be confidential should be entered in 10. Commercial denomination and additional information. ◀</small>			

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en

Database unionale I.T.V.



TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > European Binding Tariff Information (EBTI) > BTI Consultation

Following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, any reference to Member States shall be understood as including the United Kingdom where Union law remains applicable to and in the United Kingdom until the end of the transition period according to the Withdrawal Agreement (OJ C 384 1, 12.11.2019, p. 1).

Due to a planned maintenance, please be informed that the online database might not be available between 12.03.2021 18:00 CET and 15.03.2021 09:00 CET

BTI Consultation

BTI Consultation

You can launch a request by selecting a specific country, BTI reference, validity date, keyword, nomenclature code or description.

Issuing country: Italy

BTI Reference: [input field]

Start date of validity (DD/MM/YYYY): [input field] [change] to [input field] [change]

End date of validity (DD/MM/YYYY): [input field] [change] to [input field] [change]

Issued since (DD/MM/YYYY): [input field] [change]

Nomenclature code: from 4016 to 4016

Keyword: [input field] [Browse]

Match all the keywords (selected) Match any of the keywords

Description *: [input field]

Sort By: [input field]

Start search

*Textual search tips

Enter a string present in the BTI. A string is a word or a part of a sentence, e.g. "fruit", "plums", "sour cherries", "table cherries". Do not enter the quotation marks (""). To search information based on part of a word, use the percentage sign (%) as a wildcard character. For example, a search for "%fruit" finds all BTIs in which words such as "fruit", "grapefruit", "kivifruit", "jackfruit" appear.

List of strings can be entered. Separate the strings by AND to retrieve BTIs where they all appear. Separate the strings by OR to retrieve BTIs where at least one string appears.

Search examples

8 results match your search

List View Thumbnail View 1 - 8

BTI Reference	Nomenclature code	Start date of validity	End date of validity	Number of images
ITBTI2019-0463C-273100	4016999790*****	04/03/2020	03/03/2023	1
ITBTI2019-0238C-314100	4016995790*****	18/11/2019	17/11/2022	0
ITIT-2014-0591C-024101	4016999790*****	17/03/2015	16/03/2021	0
ITBTI2018-0401C-024101	40169100*****	06/08/2018	05/08/2021	0
ITIT-2015-0022C-222100	4016999790*****	28/04/2015	27/04/2021	0
ITIT-2015-0025C-222100	4016999790*****	28/04/2015	27/04/2021	0
ITIT-2015-0023C-222100	4016999790*****	06/05/2015	05/05/2021	0
ITIT-2015-0024C-222100	4016999790*****	06/05/2015	05/05/2021	0

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dd_s2/maintenance_DDS2-EBTI.html

ITV rilasciate dall'Autorità doganale italiana per i prodotti della voce 4016.

Ogni ITV è liberamente consultabile e scaricabile.



I.T.V.- efficacia giuridica

- Come detto, le ITV sono utilizzabili nelle dichiarazioni doganali soltanto dal titolare della decisione doganale e sono vincolanti per tutte le autorità doganali dell'Unione europea.
- Tuttavia, la **Corte di Giustizia** ha affermato che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo sono comunque utilizzabili in processo come **mezzo di prova**, al fine di individuare la corretta classificazione doganale della merce.
- In particolare, i giudici unionali hanno statuito che *“una ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell'Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri (...) sono, in linea di principio, ammissibili”* (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, causa C-153/10).
- Inoltre, il legislatore comunitario prevede che **le decisioni ITV siano vincolanti solo in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia** (art. 33, par. 2, lett. a) del CDU).
- Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la **sentenza del 19 aprile 2019 n. 11052**, ha affermato che **l'informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dopo lo sdoganamento, che conferma la voce doganale utilizzata dall'operatore economico, può legittimamente essere fatta valere in giudizio laddove è dimostrato che le merci contestate presentano le medesime caratteristiche di quelle oggetto di ITV.**

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



**UNIONCAMERE
SICILIA**



Gli elementi dell'accertamento doganale

L'ORIGINE



Il concetto di origine

Nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale **può essere di due tipi**:



NON PREFERENZIALE

Origine intesa come paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione (made in).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.



PREFERENZIALE

Merci originarie di alcuni paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale.



Origine- nazionalità economica di un bene

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
<u>Non</u> dà diritto a preferenze tariffarie	Dà diritto a preferenze tariffarie
Obbligatoria (per la normativa doganale)	Facoltativa
Tutti i prodotti hanno un'origine non preferenziale (c.d. <i>country of origin</i>)	Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole di origine possono essere dichiarati di origine preferenziale
All'origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made in» e il <i>country of origin</i> del certificato di origine	All'origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova di origine preferenziale sotto forma di certificato EUR.1 o dichiarazione su fattura e dichiarazione del fornitore (per UE)



- Un prodotto di **origine preferenziale** gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell'Accordo di riferimento) nel paese di importazione del prodotto.
- La possibilità di dichiarare l'origine preferenziale **all'esportazione garantisce un vantaggio competitivo** verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all'importazione.



Origine, provenienza e posizione doganale

- L'**origine** è la nazionalità economica del bene (luogo di fabbricazione)
- La **provenienza** è il luogo da cui il bene viene spedito
- La **posizione doganale** è comunitaria quando la merce è in libera circolazione nella UE

Le prove dell'origine

Gestione dei documenti di origine preferenziale e non preferenziale



Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A. TR



A partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio, con firma digitale del richiedente

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A.TR



Previdimazione fino al 31
marzo 2022?

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A.TR



Gli esportatori registrati all'interno della banca dati «REX» possono dichiarare l'origine preferenziale sulla fattura o su «altro documento commerciale idoneo» indipendentemente dal valore della spedizione.

La dichiarazione su fattura (o altro documento commerciale idoneo)



Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A.TR



Semplificazioni per il rilascio

ORIGINE NON PREFERENZIALE



Origine non preferenziale

Sulla base dell'origine non preferenziale si applicano le **misure all'importazione** dei prodotti quali



- divieti
- contingenti
- massimali
- dazi antidumping e compensativi
- etichettatura di origine
- rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale



Il certificato di origine



CHE COS'È E PERCHÉ PUÒ ESSERE RICHIESTO DAI CLIENTI?

- I certificati di origine sono documenti utilizzati nei rapporti tra l'unione Europea ed i Paesi terzi, in applicazione di quanto previsto da diversi Regolamenti dell'Unione Europea (Regolamento UE 952/2013 - Regolamento UE 2446/2015 - Regolamento UE 2447/2015).
- Il certificato di origine è un documento che attesta l'origine **non preferenziale** delle merci destinate all'esportazione.
- Il certificato riporta inoltre tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce (la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, il tipo di prodotto, il peso lordo e il peso netto del prodotto; ecc.)
- In alcuni Paesi del mondo il certificato di origine rappresenta un documento **necessario** ai fini dell'espletamento delle operazioni doganali di importazione. Tra questi Paesi vi sono, ad esempio: Russia, Cina, Cuba, Libia...
- Talvolta, le autorità doganali possono chiedere la presentazione del certificato d'origine se hanno **dubbi** sull'origine delle merci.
- Per questi motivi il certificato d'origine viene spesso richiesto dai clienti come procedura standard.



Il certificato di origine- quali sono i requisiti per poterlo richiedere alla CCIAA competente?



QUALI SONO I REQUISITI PER POTERLO RICHIEDERE ALLA CCIAA COMPETENTE?

Per poter richiedere i certificati di origine l'impresa deve essere «**attiva**»; quindi non solo iscritta al Registro Imprese, ma anche operante.

Il certificato d'origine deve essere richiesto alla Camera di commercio dove l'impresa ha sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA.

Tale richiesta può essere fatta solo con **modalità telematica**.


A supporto della richiesta di certificato va presentata inoltre la seguente documentazione, che varia a seconda della casistica sotto indicata:

- a. impresa produttrice della merce per cui si richiede il certificato di origine:** va allegata la fattura di esportazione della merce, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore con poteri di rappresentanza legale della società di fronte ai terzi contenente l'indicazione esplicita dell'origine delle merci (es: merce di origine italiana);
- b. impresa commerciale che vende merci italiane o comunitarie non di propria produzione:** oltre alla fattura di esportazione della merce con le stesse caratteristiche sopra indicate va allegata la fattura o DDT del fornitore della merce. Questi documenti devono contenere l'indicazione esplicita dell'origine delle merci (es: merce di origine olandese). Se l'indicazione non è presente il fornitore deve compilare la dichiarazione di origine su carta intestata, che deve essere timbrata e firmata;
- c. impresa commerciale che vende merci di origine extra comunitaria:** oltre alla fattura di esportazione ed alla fattura di acquisto come sopra descritto, va allegato il certificato d'origine estero o la bolla doganale o la bill of lading se contenente l'indicazione dell'origine della merce.



Per gli **operatori certificati** quali i soggetti **AEO, esportatori autorizzati, REX oppure operatori abituali con meccanografico convalidato**, è sufficiente l'indicazione del solo paese di origine a seguito di controllo successivo occorre presentare documentazione esaustiva a prova dell'origine dichiarata.

LE INDICAZIONI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (made-in)



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Obbligo di indicare il made in?

- Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane con Circolare n. 20/2005, al concetto di origine non preferenziale è altresì collegato il cosiddetto **marchio di origine** o “**Made in**” del prodotto.
- È evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, **agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.**
- Ad oggi **NON è previsto alcun obbligo di indicare** l’esatto Made In sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio.
- L’introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel 2005.
- Il **Codice del Consumo** (D.Lgs. 206/2005, art. 6) lo prevede astrattamente, tuttavia non ha ancora trovato attuazione:
«i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno [...] c) le indicazioni relative al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea»



È sempre necessario verificare attentamente le disposizioni normative in materia previste anche nel **Paese di destinazione** in quanto alcuni Paesi potrebbero richiedere tale indicazione quale requisito obbligatorio ai fini dello sdoganamento o la commercializzazione



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Strumenti a difesa del Made In – Accordo di Madrid

- *Sequestro delle merci per le quali si abbia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine.*
- *Restituzione entro 60 gg qualora gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare la merce*

- **Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci** riveduto a Lisbona nel 1958, art. 1:
«Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza [...] sarà sequestrato all'importazione. Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione»
- **Accordo di Madrid recepito in Italia con DPR 656/1968**, art. 1:
«Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione [nello Stato], a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati»



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Strumenti a difesa del Made In – Reato di falsa o fallace indicazione di origine

- Con l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine.

➤ Falsa indicazione

Stampigliatura della dicitura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine non preferenziale.

➤ Fallace indicazione

1) apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;

ovvero

2) apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.



LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE, AI SENSI DELL' ART. 517 CODICE PENALE, CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO 20.000



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)


*Strumenti a difesa del Made In – Decreto Legge 135 del 25.09.2009
(convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166)*

1. Introduzione della nuova fattispecie di “fallace indicazione di origine mediante uso del marchio” oggetto di sanzione amministrativa

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

N.B. l'obbligo di indicazione dell'origine estera scatta solo qualora il marchio possa trarre in inganno il consumatore



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in) *Strumenti a difesa del Made In – Dicitura “importato da”*



Con la nota 2704 del 9 agosto 2005, successivamente confermata dalla nota 155971 del 30 novembre 2009, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con un chiarimento in relazione all’«Applicazione della Legge n.126/91 sulla tutela del consumatore e dell’art.4, comma 49 della Legge n.350/03 (Finanziaria 2004)», precisando che laddove vi sia un obbligo di riportare indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea (per finalità di informativa al consumatore) e **qualora il prodotto importato sia di origine non preferenziale terza**, l’indicazione della denominazione e della sede dell’azienda potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui al predetto comma 49.



Tutto ciò premesso, d’intesa con il Ministero delle Attività Produttive, si ritiene che l’apposizione della chiara indicazione “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]” nell’etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette Leggi.

- Prodotto fabbricato in ...;
- Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- Prodotto di provenienza extra Ue;
- Prodotto importato da Paesi extra Ue;
- Prodotto non fabbricato in Italia.



Oltre alle predette diciture continua ad avere rilevanza anche la dicitura “importato da: [nome e sede dell’impresa]”, prevista dalla richiamata nota prot. 2704 del 9 agosto 2005.

ORIGINE PREFERENZIALE



Focus: l'importanza dell'origine preferenziale all'export per la fissazione del prezzo di vendita

- Un prodotto di **origine preferenziale** gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell'Accordo di riferimento) nel paese di importazione del prodotto.
- La possibilità di dichiarare l'origine preferenziale **all'esportazione garantisce un vantaggio competitivo** verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all'importazione.
- Dovendo scegliere tra due prodotti, uno di origine preferenziale uno no, ma uguali sotto il profilo qualitativo, il cliente, in ragione del **risparmio economico all'importazione**, preferirebbe sicuramente il prodotto di origine preferenziale.
- In alternativa, il cliente potrebbe richiedere uno **sconto** sul prezzo del prodotto non di origine preferenziale commisurato all'onere doganale a cui sarà sottoposto all'importazione con evidenti ripercussioni economico-finanziarie negative per l'esportatore che vedrà ridursi il potenziale margine sulla vendita.



Focus: l'importanza dell'origine preferenziale all'export per la fissazione del prezzo di vendita

Esempio: vendita di T-shirt di cotone dalla UE verso UK

Risultati per codice di prodotto 6109.10.0010 da Italia a Regno Unito

Tariffe

Dazi in una rubrica

Regole di origine - ROSA

Norme di origine per altri accordi

Imposte

Procedure e formalità ▾

Ostacoli commerciali

Statistiche sui flussi commerciali

Come leggere i risultati

Tariffe

ultimo aggiornamento: 15 marzo 2022

[Come leggere i risultati](#)

MFN

**Dazio della nazione
più favorita**

12%

Tariffa applicabile a **234** paesi e territori

EU

**Aliquota
preferenziale dell'UE**

0%

Tariffa applicabile a **27** paesi e territori




Focus: l'importanza dell'origine preferenziale all'export per la fissazione del prezzo di vendita

Esempio: vendita di T-shirt di cotone dalla UE verso la Svizzera


Risultati per codice di prodotto 6109.10 da Italia a Svizzera

Tariffe

- Dazi in una rubrica
- Regole di origine - ROSA
 - Norme di origine per altri accordi
- Imposte
- Procedure e formalità 
- Ostacoli commerciali
- Statistiche sui flussi commerciali
- Come leggere i risultati

Tariffe

ultimo aggiornamento: 02 marzo 2022

 [Come leggere i risultati](#)

MFN

Dazio della nazione più favorita

152.0 CHF/100 gross kilogram

Tariffa applicabile a **234** paesi e territori

EU


Aliquota preferenziale dell'UE

0%

Tariffa applicabile a **27** paesi e territori




EU trade agreements 2021




* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).
 ** Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Investment Agreement, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).
 - The agreements with Chile, Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Mexico is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia. The agreement between the EU and the United Kingdom is applied provisionally, pending ratification by the EU.



Accordi bilaterali



Accordi di unione doganale



I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale



Certificato di circolazione **EUR. 1**

Per esportazioni verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio* **a eccezione** di: Canada; Corea del Sud; Giappone; ESA (Eastern Southern Africa); PTOM (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Singapore; Vietnam.

Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da **qualsiasi operatore**

Per esportazioni verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio **solo per spedizioni di valore inferiore a € 6.000**



Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un **Esportatore Autorizzato**

Per esportazioni di qualsiasi valore verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio (eccetto i Paesi per i quali è previsto lo status di REX).

Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un **Esportatore Registrato (REX)**

Per esportazioni di qualsiasi valore verso: Canada; ESA (Eastern Southern Africa); Ghana; Giappone; PTOM (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Vietnam.



Istituto della **conoscenza da parte dell'importatore**

La "conoscenza da parte dell'importatore" è un'opzione che consente all'importatore di richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate. Può essere utilizzato in alternativa all'Attestazione di origine negli scambi con: UK; Giappone.

* La lista dei Paesi aggiornata con i quali è in vigore un accordo di libero scambio è consultabile sul Portale dedicato della Commissione europea di cui al [link](#).

Il certificato EUR.1

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) **EUR.1 MI N. N**

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra _____

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) _____

4. Paese, gruppo di paesi, o territorio di cui i prodotti sono considerati originari _____

5. Paese, gruppo di paesi, o territorio di destinazione _____

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) _____

7. Osservazioni _____

8. N. d'ordine, marchio, numeri, numero e natura dei colli (?), designazione delle merci _____

9. Massa lorda (kg) o altra misura (g, m³, ecc.) _____

10. Fatture (indicazione facoltativa) _____

11. VISTO DELLA DOGANA
Declarazione certificata conforme
Documento di esportazione (?)
modello _____ n. _____
del _____
Ufficio doganale _____
Paese o territorio in cui il certificato è stato rilasciato _____
A _____ add _____
(Firma) _____

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato.
Fatto a _____ add _____
(Firma) _____

Aut. Dir. Reg. Lombardia - Agenzia delle Dogane - PROT. 4506/PIU DEL 09/11/2014
Dopo aver visto: 104, 104/01 e 104/02 (anno 14) 01/13/15
D.L. 104/03, 104/04, 104/05, 104/06, 104/07, 104/08, 104/09, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 104/20, 104/21, 104/22, 104/23, 104/24, 104/25, 104/26, 104/27, 104/28, 104/29, 104/30, 104/31, 104/32, 104/33, 104/34, 104/35, 104/36, 104/37, 104/38, 104/39, 104/40, 104/41, 104/42, 104/43, 104/44, 104/45, 104/46, 104/47, 104/48, 104/49, 104/50, 104/51, 104/52, 104/53, 104/54, 104/55, 104/56, 104/57, 104/58, 104/59, 104/60, 104/61, 104/62, 104/63, 104/64, 104/65, 104/66, 104/67, 104/68, 104/69, 104/70, 104/71, 104/72, 104/73, 104/74, 104/75, 104/76, 104/77, 104/78, 104/79, 104/80, 104/81, 104/82, 104/83, 104/84, 104/85, 104/86, 104/87, 104/88, 104/89, 104/90, 104/91, 104/92, 104/93, 104/94, 104/95, 104/96, 104/97, 104/98, 104/99, 104/100

- Il certificato EUR.1 è il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con Paesi terzi, che **attesta l'origine preferenziale delle merci**.
- Pertanto, il suddetto certificato **scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale**, destinate ad essere importate nell'Unione Europea oppure esportate verso paesi extra-UE con cui vigono accordi di libero scambio.
- Il certificato EUR.1 **viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione** dietro richiesta avanzata dall'interessato redatta su un apposito formulario riportato in allegato agli accordi di libero scambio. Il formulario può essere redatto dall'esportatore oppure dal rappresentante doganale autorizzato; in quest'ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell'esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta).



Circolare n. 13/D del 16 marzo 2021- EUR.1 Full Digital per gli scambi con la Svizzera

ADM ha dato inizio il 1° marzo 2021 alla sperimentazione del progetto denominato «**EUR.1 Full Digital**», il quale proseguirà per i successivi 12 mesi e potrà essere esteso, di accordo tra le Parti, sulla base dell'evoluzione dell'attuale stato di emergenza sanitaria e delle esigenze di fluidità e rapidità dei traffici commerciali.

A decorrere dal 15 marzo 2021, la procedura sperimentale denominata "EUR.1 Full Digital" sarà applicabile, fino al 28 febbraio 2022, a tutte le operazioni doganali di **esportazione dall'Italia verso la Confederazione svizzera**.

Trattandosi di una procedura di tipo sperimentale, la medesima è applicabile su base **facoltativa**; rimane infatti la possibilità per l'operatore economico di richiedere il rilascio della prova d'origine sui modelli cartacei già in uso.



Rilascio del Certificato EUR.1

- [...] l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1.
- [...] allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.



Con la Circolare n. 16/2021 del 31 dicembre 2021, avvalorando quanto già introdotto con la Circolare n. 2/2021 del 15 gennaio 2021 e la Circolare n. 13/2021 del 16 marzo 2021, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha dato conferma del proprio orientamento volto a superare il sistema di gestione cartacea dei documenti di circolazione e di origine preferenziale della merce



Rilascio del Certificato EUR.1


- [...] l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1.
- [...] allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.



ADM ha disposto che dal 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe, non sarà più possibile richiedere il rilascio di EUR. 1 previdimati.



La dichiarazione su fattura (o altro documento commerciale idoneo)





Formulazione

La dichiarazione su fattura (o altro documento commerciale idoneo)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

..... (3)

(Luogo e data)

..... (4)

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

ESPORTATORE AUTORIZZATO



La qualifica di esportatore autorizzato

- Obbligo di presentazione di domanda scritta all'ufficio delle dogane territorialmente competente (l'autorizzazione è concessa entro 60gg).
- L'autorizzazione è rilasciata previa verifica di alcuni **requisiti**:
 - Le esportazioni verso i Paesi per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere effettuate con **carattere regolare**.
 - L'esportatore deve essere in grado di **provare il carattere originario della merce da esportare** (conoscenza regole di origine, conservazione documenti giustificativi, contabilità materie, dichiarazioni fornitori).
 - Deve fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.
- A seconda del soggetto richiedente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:



Produttori del bene esportato:

- Schede tecniche del prodotto e relativa voce doganale,
- Descrizione del processo produttivo



Commercianti del prodotto esportato:

- La dichiarazione del fornitore



Concluso l'iter viene assegnato il numero di autorizzazione da inserire nella dichiarazione

La qualifica di esportatore autorizzato

Esempio di numero di autorizzazione e utilizzo nella dichiarazione doganale di esportazione

DICHIARAZIONE DOGANALE DI ESPORTAZIONE

05. COMUNITA' EUROPEA		75723W 20051305800		REUSERO		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
3		2 Spedite/Esportatore N. IT00873800262 054845		1 DICHIARAZIONE		201 TOXQ11007572313	
8		Destinatario N. CH0 094509		3 Formulario		4 Cl. di carico	
14		Dichiarante/Rappresentante N. IT03007100138 T. Rapp.		5 Art. di		6 Totale dei col	
16		Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19		20 Condizioni di consegna	
21		Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22		23 Tasso di cambio	
25		Moto di trasporto		26		27	
29		Ufficio di uscita		30		31	
31		Marche e numeri - N. contatori - Quantità e natura		32		33	
34		Cod. P. di origine		35		36	
37		REGIME		38		39	
44		Menzioni speciali / Documenti Presentati/ Certificati ed autorizzazioni		528		46	
47		Calcolo delle imposte		48		49	

DICHIARAZIONE SU FATTURA

THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT (CUSTOMS AUTHORIZATION NO. [REDACTED]) DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF EUROPEAN UNION PREFERENTIAL ORIGIN.

PAESE 14/05/2020

44 Menzioni speciali / Documenti Presentati/ Certificati ed autorizzazioni

|N325 IT 2020 1/20021 14/05/2020| C521 IT 2018 ITACRIT275000-2018-BNY28934| Y024 IT 2020 AEOC 120671 N864 IT 2020 IT/MI/999/21

N864: dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato su fattura o su qualsiasi documento commerciale

ESPORTATORE REGISTRATO



La qualifica di esportatore registrato (REX) (segue)

- Obbligo di presentazione di domanda all'ufficio delle dogane territorialmente competente (la registrazione è concessa nel più breve tempo possibile).
- La domanda deve essere redatta su Modello di cui all'**allegato 22-06-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 604/2018.**

ALLEGATO II
-ALLEGATO 22-06 bis

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.
2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).
3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.
4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;



La qualifica di esportatore registrato (REX) (segue)



Concluso l'iter viene assegnato il numero di autorizzazione da inserire nella dichiarazione

Il numero REX è composto da «**ITREX**» + **Codice EORI** (quest'ultimo, se rilasciato dalle Dogane italiane, è rappresentato da «IT» + il numero di Partita IVA dell'azienda richiedente).

Autorizzazione e numero REX



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DT II – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA 1
Sezione Tributi e Urp
Reparto Regimi Doganali

Prot.: 11548/RU

Genova, 13 aprile 2021

A: [redacted]
Sezione Antifrode e Controlli
Reparto Verifiche Esterne – e-mail

OGGETTO: Socie [redacted], con sede legale in via [redacted] (GE).
Codice EORI I [redacted] Operatore registrato REX

Rilevata la completezza e correttezza formale dell'istanza, nonché gli impegni assunti dalla [redacted] con la sua presentazione,

quest'Ufficio ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione di [redacted] nel sistema degli operatori registrati REX con il numero di registrazione n. **ITREXIT00204770994**, applicabile dal **12/04/2021**, da utilizzare nelle operazioni di esportazione verso il **GIAPPONE**, il **CANADA**, il **VIETNAM**, il **REGNO UNITO** ed in tutti gli accordi dove è o sarà previsto l'utilizzo del sistema degli operatori registrati REX, comprese le procedure di riesportazione nel caso di **FORM A** o attestazioni di origine.

Prove dell'origine

Origine NON preferenziale	Origine preferenziale
Certificato di origine (C.O.)	Certificato EUR.1
	Certificato EUR-MED
	Dichiarazione su fattura
	Dichiarazione su fattura EUR-MED
	Dichiarazione del fornitore
	FORM-A
	A.TR



Prova per certificare l'origine preferenziale negli scambi interni all'UE



Dichiarazione del fornitore

- La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura
- La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
- Ai fini della evidenza documentale è necessaria l'archiviazione delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario.
- Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazioni per almeno tre anni (cinque anni nell'accordo UE-Corea).
- Le dichiarazioni del fornitore possono essere di **diverse tipologie** a seconda dei casi e delle esigenze:
 - Per singola operazione
 - A lungo termine



Tipologie di dichiarazioni

Per singola fornitura ex art. 61 Reg. (UE) n. 2447/15

- Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta.
- La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Tipologie di dichiarazioni

Per singola fornitura ex art. 61 Reg. (UE) n. 2447/15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di».

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.



Tipologie di dichiarazioni

A lungo periodo ex art. 62 Reg. (UE) n. 2447/15

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di **due anni** a decorrere dalla data della compilazione.
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di **un anno** prima della data della compilazione.

Tipologie di dichiarazioni

A lungo periodo ex art. 62 Reg. (UE) n. 2447/15

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.

⁽⁸⁾ Luogo e data.

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.



Linee guida procedurali

- Creazione di un documento interno contenente le voci doganali dei prodotti associate al codice articolo
- Verifica delle **regole di origine** all'interno dei protocolli
- **Distinta Base** valorizzata con indicazione distinta delle **componenti originarie e non originarie** (in funzione delle dichiarazioni dei fornitori raccolte, verificate e archiviate)
- **Calcolo (possibilmente automatizzato)** del rispetto della regola di origine (attenzione alla determinazione del prezzo franco fabbrica ove necessario)
- Stesura di una **fattura** all'interno della quale sia chiaro ed evidente il contenuto in termini di merce di origine preferenziale e di merce non originaria



Che cosa succede se dichiaro l'origine preferenziale senza aver fatto le opportune verifiche? (1/2)

Il **controlli** relativi all'effettiva origine della merce di cui l'esportatore dichiara il carattere preferenziale mediante richiesta di certificato EUR.1 ovvero mediante rilascio di dichiarazione su fattura **possono avvenire**:

- In fase di esportazione in quanto le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile;
- In fase di importazione nel paese di destinazione mediante il meccanismo della cooperazione amministrativa, con un termine triennale per assoggettare a controllo a posteriori le operazioni.

In questo senso il **controllo a posteriori delle prove dell'origine** è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

Qualora tali autorità decidano di effettuare il controllo invieranno la documentazione relativa (EUR.1 o dichiarazione su fattura) alle autorità doganali del paese di esportazione le quali procederanno ad effettuare le verifiche presso l'esportatore richiedendo allo stesso di dimostrare, documentalmente, l'origine preferenziale della merce oggetto dell'operazione sottoposta a controllo.



Qualora dal controllo risultasse che la merce non aveva diritto al rilascio delle prove dell'origine preferenziale (EUR.1 o dichiarazione su fattura) si avrà un duplice effetto:

- le autorità doganali che hanno richiesto il controllo (paese di importazione) negheranno la concessione del trattamento preferenziale andando a recuperare i diritti doganali non riscossi;
- le autorità doganali del **paese di esportazione** che hanno effettuato materialmente il controllo potranno inviare **notizia di reato alla Procura della Repubblica** competente in considerazione del fatto che la prova dell'origine preferenziale è stata emessa a fronte di una **dichiarazione falsa dell'esportatore**.



SEGUE



Che cosa succede se dichiaro l'origine preferenziale senza aver fatto le opportune verifiche? (2/2)



CASI DI REATO PER FALSA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE



Nel caso del certificato EUR.1- per concorso nel falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, in quanto tratto in inganno dalle dichiarazioni, rivelatesi false, dell'operatore (combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen.).

Ai fini dell'emissione del certificato di origine l'esportatore si assume la responsabilità, davanti ad un pubblico ufficiale (in tale caso il funzionario doganale che rilascia il certificato EUR. 1), della veridicità delle proprie dichiarazioni.



Nel caso della dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore su fattura o su altro documento commerciale- per falso ideologico commesso in atto pubblico dal privato (art. 483 cod. pen.).



In entrambi i casi, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico ex art. 483 e artt. 48 e 479 cod. pen., è **richiesta la prova del dolo** del soggetto che sottoscrive la dichiarazione di origine.

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



**UNIONCAMERE
SICILIA**



Gli elementi dell'accertamento doganale

IL VALORE



Il valore delle merci in dogana

Corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato

Il valore equivale al prezzo pagato o da pagare per la merce (fattura) + spese di trasporto e assicurazione fino al luogo di introduzione nella comunità (valore CIF)



Il valore costituisce la base imponibile per l'applicazione del dazio



Imponibile dazio + dazio dovuto + spese per l'inoltro fino alla destinazione finale nella Comunità = imponibile IVA (art 69 DPR 633/72)



Condizioni per ritenere il prezzo fatturato attendibile

- che non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore ad eccezione di quelle che limitano l'area geografica ove le merci possano essere rivendute (per esempio le aeree che limitano talune concessioni e rappresentanze), oppure che sono imposte da leggi o regolamenti comunitari e che, comunque, non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;
- che il valore non sia subordinato a condizioni o prestazioni non valutabili (i.e. al venditore spetta una percentuale sul venduto);
- che il compratore o il venditore non siano legati da rapporti commerciali o finanziari, nel senso che uno non sia socio dell'azienda dell'altro e detenga più del 5% delle azioni o faccia parte del suo consiglio di amministrazione e viceversa. Che non siano fra loro associati, che l'uno non controlli direttamente l'altro o che, assieme, non controllino una terza persona (impresa), oppure da questa ne siano controllati;
- che non vi siano diritti di licenza relativi alla merce da importare che il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita



Elementi da aggiungere al valore della fattura (art. 71 CDU)

Sempre che non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare

- le **commissioni** e le spese di **mediazione**, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
- il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce;
- il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
- materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate;
- utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
- materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
- i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate
- **diritti di licenza** relativi alla merce da importare che il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita
- le spese di **trasporto e di assicurazione** delle merci importate, **fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione;**
- le spese di **carico e movimentazione connesse col trasporto** delle merci importate, **fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione.**



Esempio di calcolo

Valore merce FOB	Euro 10.000
Nolo marittimo	Euro 1.000
Assicurazione	Euro 100
Valore CIF	Euro 11.100
Dazio 5%	Euro 555



Esempio di calcolo

Valore merce CIF	Euro 11.100
Dazio	Euro 555
Spese trasporto interno	Euro 245
Imponibile IVA	Euro 12.000
IVA da versare	Euro 2640

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA




UNIONCAMERE
SICILIA



Gli Incoterms®

NIBI

Incoterms 2020





Introduzione generale

Gruppo E - (Derivato da *ex*, partenza):

- **EXW** Ex Works / **Franco Fabbrica** (luogo di consegna convenuto)

Gruppo F - (derivato da *Free*, trasporto non pagato):

- **FCA** Free Carrier / **Franco vettore** (luogo di consegna convenuto)
- **FAS** Free Alongside Ship / **Franco lungo bordo** (porto d'imbarco convenuto)
- **FOB** Free On Board / **Franco a bordo** (porto d'imbarco convenuto)

Gruppo C - (derivato da *Cost*, trasporto pagato in partenza):

- **CFR** Cost and Freight / **Costo e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CIF** Cost, Insurance and Freight / **Costo, assicurazione e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CPT** Carriage Paid To / **Trasporto pagato fino a** (luogo di destinazione convenuto)
- **CIP** Carriage and Insurance Paid to / **Trasporto e assicurazione pagati fino a** (luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D - (Derivato da *Destination*, arrivo):

- ~~**DAT** Delivered at Terminal / **Reso al Terminal** (nome del terminal convenuto nel porto/luogo di destinazione)~~
- **DPU** Delivered at Place Unload / **Reso al luogo di destinazione scaricato** (luogo di destinazione convenuto)
- **DAP** Delivered at Place / **Reso al luogo di destinazione** (luogo di destinazione convenuto)
- **DDP** Delivered Duty Paid / **Reso sdoganato** (luogo di destinazione convenuto)



Introduzione generale

GRUPPI	RISCHIO
E = EXW	COSTI E RISCHI A CARICO DEL COMPRATORE
F = FCA – FAS - FOB	
C = CPT - CIP	COSTI E RISCHI A CARICO DEL VENDITORE
C = CIF - CFR DPU	COSTI E RISCHI A CARICO DEL COMPRATORE
D = DAT – DAP - DDP	COSTI E RISCHI A CARICO DEL VENDITORE

Rese per qualsiasi modalità di trasporto (a prescindere che il trasporto sia intermodale o avvenga avvalendosi di un solo mezzo e quando il trasporto marittimo non è previsto o è previsto ma solo per una parte del tragitto):

EXW, FCA, CPT, CIP, ~~DAT~~ DPU, DAP e DDP

Regole per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (sia il luogo di consegna che il luogo dove i beni sono caricati sono entrambi porti marittimi):

FAS, FOB, CFR e CIF

Rese all'arrivo:

Solo le rese D sono rese all'arrivo. Le rese C non sono rese all'arrivo, i rischi passano all'acquirente nello stato di partenza, come per le rese F.



Introduzione generale – Scopo e funzione

Le regole Incoterms servono ad individuare le obbligazioni, le spese e i rischi connessi alla consegna delle merci **da venditore a compratore**. Riguardano il contratto di vendita **non il contratto di trasporto**.

1. Le regole Incoterms® **non costituiscono un contratto di vendita** e non lo sostituiscono. Individuano su chi gravano i diversi obblighi riguardanti il trasporto o l'assicurazione, il momento di consegna della merce al compratore. **Non considerano** i prezzi, i metodi di pagamento o **il passaggio della proprietà**.
2. Occorre inserire un **rinvio alle regole Incoterms** nei contratti di vendita. Le regole Incoterms® diventano vincolanti in forza del rinvio operato nel contratto (diventano vincolanti come clausola contrattuale).
3. Occorre individuare la resa più appropriata per la specifica operazione. La regola deve essere appropriata per la merce oggetto del contratto e in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. Eventuali **obbligazioni aggiuntive** rispetto alle disposizioni previste dalla specifica regola Incoterms (le modifiche **non sono vietate**) **devono essere espressamente previste**.
4. Occorre individuare in modo **specifico il luogo/porto convenuto**. Le indicazioni relative al luogo di destinazione possono essere ulteriormente specificate indicando un punto preciso nell'ambito di quel luogo.



Introduzione generale – Scopo e funzione



COSA DICONO

- Passaggio dei rischi (perdita, danneggiamento ecc)
- Passaggio dei costi (trasporto, assicurazione, formalità doganali)
- Luogo di consegna



COSA NON DICONO

- Il rapporto con il trasportatore (regolano il rapporto fra venditore e acquirente)
- Passaggio della proprietà
- Non disciplinano qualsiasi altro obbligo del contratto di compravendita ad eccezione dell'obbligo di consegna



Introduzione generale

Le regole Incoterms® sono **tradizionalmente usate nei contratti di vendita internazionali** ma - anche a seguito della costituzione di mercati unici (Unione Europea) - è stata espressamente riconosciuta la possibilità di utilizzarli **anche nelle vendite nazionali**

Ogni regola Incoterms® è preceduta da una **Nota Esplicativa** che spiega la regola Incoterms® non costituiscono parte della regola ma servono per dare all'utilizzatore una guida

Nelle **vendite a catena** (la merce è venduta diverse volte durante il viaggio) i soggetti al centro della catena di vendita non consegnano la merci, pertanto le regole includono anche **l'obbligo di procurare merci già consegnate**.

Il termine **consegna** è utilizzato per indicare **il momento del passaggio del rischio** di perdita o danno alla merce **dal venditore al compratore**

- Incoterms 2020 è un **marchio registrato** da ICC
- Incoterms deve essere sempre utilizzato con la **lettera maiuscola**
- Incoterms deve sempre essere utilizzato con la **esse finale**; non esiste un "incoterm" ma solo una regola degli Incoterms® (da Incoterms ® 2020 Copyright ICC Italia)



Introduzione generale

✓ **Trasporto multimodale**

Il trasporto "multimodale" NON appare negli Incoterms® 2020.

✓ **Qualsiasi mezzo di trasporto**

Le prime sette regole Incoterms® 2020 (EXW, FCA, CPT, CIP, ~~DAT~~ DPU, DAP, DDP) possono essere utilizzate per qualsiasi modalità di trasporto.

✓ **Alternative nella scelta**

CFR e CIF devono essere usati in caso di trasporto marittimo altrimenti si utilizzano CPT or CIP (anche se le regole non sono sovrapponibili).

FOB e CIF devono essere utilizzati solo per spedizioni tramite containers altrimenti si dovrebbero usare FCA e CIP (anche se le regole non sono sovrapponibili).

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



UNIONCAMERE
SICILIA



***Focus: i modelli di business
e-commerce e l'importanza
della scelta dell'Incoterms®***

NIBI



Modelli di business e-commerce

I modelli di business e-commerce possono generalmente essere classificati nelle seguenti categorie:


- Business to Business (B2B)
- Business to Consumer (B2C)
- Consumer to Consumer (C2C)
- Consumer to Business (C2B)
- Business to Government (B2G)
- Government to Business (G2B)
- Government to Citizen (G2C)



Modello B2B

- Una azienda che segue il modello B2B vende il suo prodotto a un venditore intermediario, che rivende il prodotto al cliente finale.
- Ad esempio, un negoziante invia un ordine al sito web e-commerce di una società, dopo aver ricevuto il prodotto, il negoziante vende il prodotto finale al proprio cliente finale che viene a comprarlo presso la sua sede(o il suo sito e-commerce B2C).

Modello B2B






Modello B2C

- Un sito web che segue il modello di business B2C vende il suo prodotto direttamente a un cliente.
- Il cliente può visualizzare i prodotti sul catalogo del sito web e-commerce aziendale.
- Il cliente può scegliere un prodotto e ordinarlo.
- Una volta effettuato l'ordine da parte del cliente, il sito web invierà una notifica all'azienda via e-mail e l'azienda invierà il prodotto / merce al cliente.

Modello B2C






Modello C2C

- Un sito web che segue il modello di business C2C aiuta i consumatori a vendere i loro beni come, mobili, usato, automobili, prodotti informatici ecc.
- Il sito web può effettuare un ricarico sui costi per il consumatore.
- Un consumatore può scegliere di acquistare il prodotto
- di un altro consumatore/venditore visualizzando il suo post / annuncio sul sito web.
- Esempi: Subito.it, ebay.com

Modello C2C






Gli Incoterms® nelle vendite e-commerce

In considerazione della logica «**door to door**» tipica dei modelli e-commerce, anche gli Incoterms® utilizzati nelle vendite e-commerce dovrebbero rispecchiare tale approccio di business.


In particolare, il **prezzo** deve essere definito tenendo conto di **tutte le spese, oneri, rischi e responsabilità fino alla destinazione finale del cliente** includendo, se del caso, i **dazi doganali** e, eventualmente, anche l'IVA all'importazione.


Gli Incoterms® nelle vendite e-commerce






Focus: Incoterms® DAP (Delivered At Place)



- 
- Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore secondo le modalità di cui sopra
 - In questa regola la consegna e l'arrivo a destinazione coincidono
 - Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
 - Se il compratore omette di organizzare lo sdoganamento a destino la merce viene trattenuta in porto/terminal interno nel Paese di destinazione
 - E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



Focus: Incoterms® DDP (Delivered Duty Paid)



- **Comporta il maggior livello di adempimenti per il venditore**
- L'IVA e le altre tasse per l'importazione sono a carico del venditore
- **E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto**



Incoterms® 2020- Delivered Duty Paid

- DDP rappresenta il livello massimo di obbligazioni per il venditore
- **Reso sdoganato** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce** a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo, pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto o nel punto concordato all'interno di tale luogo
- Se il venditore sopporta rischi per la scaricazione della merce non ha titolo per recuperare tali spese dal compratore
- Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto fino al luogo convenuto
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione e all'importazione** espletando tutte le formalità doganali
- L'IVA e altre tasse all'importazione sono a carico del venditore salvo diverso accordo esplicito nel contratto



Incoterms® 2020- Delivered Duty Paid

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE	✓	
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO	A carico del compratore o del venditore	
TASSE DI TERMINALE	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
FORMALITA' DOG. IMPORT	✓	
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	



Esempio: definizione del prezzo in base all'Incoterms®

Esempio: vendita di T-shirt di cotone (6109.10.0010) dalla UE verso UK

Tariffe

ultimo aggiornamento: 15 marzo 2022

MFN

**Dazio della nazione
più favorita**

12%

Tariffa applicabile a **234** paesi e
territori

EU

**Aliquota
preferenziale dell'UE**

0%

Tariffa applicabile a **27** paesi e
territori



... segue *pricing* DAP vs DDP



Esempio: definizione del prezzo in base all'Incoterms®

Esempio: vendita di T-shirt di cotone (6109.10.0010) dalla UE verso UK

Elemento di prezzo	Valore
Prezzo «franco fabbrica» T-shirt completa	100
Trasporto, assicurazione e spese logistiche da UE a UK (destinazione finale)	50
Prezzo DAP	150

Spese di sdoganamento in import in UK a carico del compratore

<i>Dazio per sdoganamento in UK (12% di 150)</i>	<i>18</i>
<i>IVA per sdoganamento in UK (20% di (150+18))</i>	<i>33,60</i>
<i>Esborso totale del compratore</i>	<i>201,60</i>


Elemento di prezzo	Valore
Prezzo «franco fabbrica» T-shirt completa	100
Trasporto, assicurazione e spese logistiche da UE a UK (destinazione finale)	50
Dazio per sdoganamento in UK (12% di 150)	18
IVA per sdoganamento in UK (20% di (150+18))	33,60
Prezzo DDP	201,60

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



UNIONCAMERE
SICILIA



Le semplificazioni e i regimi doganali quali elemento di pianificazione logistica

NIBI

Semplificazioni doganali e sdoganamento «*in-house*»



Luogo approvato e sdoganamento *in-house*



Il possesso dell'autorizzazione di «**luogo approvato**» permette alla azienda di sdoganare la merce direttamente presso la propria sede (o presso i propri locali logistici), assimilando una porzione della propria azienda, appunto il luogo approvato, in un «prolungamento» degli spazi doganali in cui è possibile «presentare la merce» per lo sdoganamento.



In importazione, in combinazione con l'autorizzazione di «**destinatario autorizzato**», si riduce il rischio di sosta per sdoganamento e per verifica presso i porti/aeroporti e, sotto un profilo di competenza amministrativa (come anche per l'esportazione) si accentrano presso un unico Ufficio doganale (quello che fa capo al luogo) tutte le operazioni di sdoganamento.



La **combinazione** delle autorizzazioni doganali per il «**destinatario autorizzato**» e per il «**luogo approvato**» consente di spostare il momento dello sdoganamento dai porti/aeroporti alla sede dell'operatore, sia in export che in import, consentendo il cosiddetto **sdoganamento «in-house»** tale per cui l'operatore può avere un unico *customs broker* che trasmetta le dichiarazioni doganali in rappresentanza della azienda presso la dogana competente del luogo approvato all'importazione e all'esportazione.



In ogni caso, la registrazione al Servizio Telematico Doganale dell'Agenzia delle Dogane italiana offre direttamente alle imprese la possibilità di gestire lo sdoganamento «**full in-house**» senza la necessità di doversi rivolgere a un *customs broker* terzo.



Dogana «full in-house» e re-ingegnerizzazione di AIDA



Il passaggio finale nella strategia di ottimizzazione del processo di sdoganamento – sotto il profilo economico-finanziario, operativo e relativo alla gestione del rischio – è rappresentato dall'internalizzazione dell'attività di **customs clearance**.

Questa soluzione consentirebbe il livello massimo di gestione e controllo del rischio doganale dalla fase della predisposizione preliminare della dichiarazione doganale fino alla ricezione dei documenti necessari annullando il *gap* temporale e informativo presente nell'attività di relazione con i rappresentanti doganali.

In aggiunta a ciò, la attuale **re-ingegnerizzazione** del Sistema Doganale italiano **AIDA** appare fortemente premiante nei confronti delle aziende che gestiscono il processo di sdoganamento «in-house» dal momento che il nuovo linguaggio informatico permette un dialogo automatizzato tra i sistemi contabili delle aziende e il sistema doganale per il controllo telematico delle dichiarazioni.

In questo senso, il **data entry** sarebbe ridotto al minimo e, potenzialmente, una dichiarazione doganale potrebbe essere generata automaticamente attingendo dai dati e dalle informazioni già presenti in contabilità (peso, valore, codice doganale, descrizione della merce, origine, Incoterms® ecc.).

Ciò comporterebbe, a valle dei benefici economico-finanziari e operativi sopra rappresentati, la totale smaterializzazione del processo doganale.

In ultimo, un ulteriore elemento di pianificazione economica e finanziaria relativa al processo doganale, necessario ai fini della dogana «full in-house», è rappresentato dalla costituzione di un proprio **conto di debito doganale** al fine di versare i diritti doganali a scadenza fino a un massimo di trenta giorni (conto periodico) e/o posticipare il pagamento dei diritti dal giorno successivo a quello in cui sorge l'obbligazione doganale o a quello in cui termina il periodo di contabilizzazione globale citato nel punto precedente (conto differito).

Dogana «full in-house»

EXPORT

- 1 Lo **sdoganamento** avviene presso i «**luoghi approvati**» all'interno degli stabilimenti dell'operatore
- 2 La dichiarazione doganale viene emessa dall'operatore e il **DAU con MRN è immediatamente disponibile**
- 3 La merce arriva presso il porto / aeroporto d'imbarco **già sdoganata**



€ nessun costo del *customs broker*

nessun onere amministrativo o costo per il recupero dei documenti doganali

nessun rischio di verifica della merce in zone doganali con spesa per soste in porto / aeroporto

IMPORT

- 1 L'operatore, **destinatario autorizzato**, riceve la merce nel **luogo approvato** in regime di **transito** in **sospensione di dazio e IVA**
- 2 La merce viene posizionata nei «**luoghi approvati**» e il transito viene **chiuso**
- 3 La merce viene **immessa in libera pratica** e vengono pagati **dazio e IVA** oppure può essere vincolata a un **altro regime**



€ nessun costo del *customs broker* né pagamento di dazio e IVA alla frontiera

rischio molto basso di verifica fisica presso il porto/ aeroporto

il dazio (ove dovuto) o l'IVA vengono pagati al momento dell'immissione in libera pratica



I regimi doganali: introduzione



La **definizione** di «regime doganale» è da ricercarsi a livello internazionale: nello specifico, il WCO la individua nel «**trattamento applicato dalle dogane alle merci sottoposte al loro controllo**».

Il CDU, all'art. 5, p. 16, offre una definizione operativa di «regime doganale» come «uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione»




Si può affermare che questi istituti rappresentano le procedure amministrative che derivano dalla destinazione d'uso finale della merce **in uscita o in entrata da e verso un territorio doganale**.



I **Considerando n. 12 e n. 15 del CDU**, in linea con gli obiettivi espressi nella **Convenzione riveduta di Kyoto** sulla semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali, hanno manifestato la necessità di ridisegnare la struttura normativa dei regimi che dovrebbero essere armonizzati a livello internazionale e limitati a quelli «**economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese**».

I regimi doganali

La normativa attuale contenuta nel **CDU** razionalizza la struttura dei regimi doganali rispetto al CDC che si articola come segue:



L'utilizzo dei regimi doganali in chiave strategica

Il regime di transito



Il regime di «transito»

Con il termine Transito si fa riferimento al **transito unionale** o al **transito comune**, che costituisce un regime doganale che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra:

- due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del **transito unionale**)
- ovvero tra la **UE**, la **Turchia**, l'ex Repubblica Jugoslavia di **Macedonia**, la **Serbia** e i **Paesi EFTA**, nonché tra questi ultimi (nel caso del **transito comune**).

Sono Paesi EFTA la Svizzera - che comprende, ai soli fini doganali, il Principato del Liechtenstein - la Norvegia e l'Islanda.

Il vantaggio per gli operatori derivante dall'utilizzo del regime del Transito Unionale/Comune è rappresentato dalla possibilità di far **circolare**, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non unionali ovvero unionali, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell'Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli **oneri doganali** normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all'altro dell'Unione (dazi doganali, IVA, accise ed altri oneri).

Nell'ambito del regime di **transito unionale**, il CDU distingue tra:

- il **transito unionale interno** (art. 226 del CDU) per le merci non unionali;
- il **transito unionale esterno** (art. 227 del CDU) per le merci unionali



La garanzia

L'obbligato principale del transito è tenuto a presentare un'apposita **garanzia** alla competente autorità doganale, come misura precauzionale volta a tutelare i diritti doganali dovuti in caso di **mancato appuramento** del regime.

Infatti, dal momento che tutto il flusso informativo doganale si svolge in ambiente telematico e interconnesso, in seguito all'accettazione della dichiarazione doganale di transito, per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito accettata, l'ufficio doganale di partenza, attraverso il sistema telematico:

- esamina la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
- chiede al dichiarante di fornire altri documenti, se necessario;
- procede alla visita delle merci, se necessario;
- preleva campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci, se necessario;
- verifica l'esistenza e la validità della garanzia.

L'esistenza e la validità della garanzia sono verificate mediante il numero di riferimento della garanzia (**GRN**) e il **codice di accesso**.



Le autorizzazioni di speditore autorizzato e destinatario autorizzato

Parallelamente alle procedure ordinarie precedentemente descritte, il transito unionale/comune può essere effettuato mediante l'utilizzo di procedure semplificate rilasciate, su richiesta, dalle autorità doganali quali:

- status di **speditore autorizzato**
- status di **destinatario autorizzato**



SPEDITORE AUTORIZZATO

L'autorizzazione ad operare come speditore autorizzato dà diritto al titolare di **spedire le merci**, in regime di transito, **dalla propria sede o da qualunque altro luogo specificato** (i.e. **luogo approvato**).



DESTINATARIO AUTORIZZATO

L'autorizzazione ad operare come **destinatario autorizzato** dà diritto al titolare di **ricevere le merci**, in regime di transito, **presso la propria sede o in qualunque altro luogo specificato** (i.e. **luogo approvato**).



Le autorizzazioni di speditore autorizzato e destinatario autorizzato

I **vantaggi economici e operativi** derivanti dagli status di speditore e destinatario autorizzato sono, ad esempio:



SPEDITORE AUTORIZZATO

- Maggiore **flessibilità** temporale: a determinate condizioni, la merce può essere presentata e sgomberata anche al di fuori dell'orario d'apertura dell'ufficio doganale competente.
- **Indipendenza** locale dalla dogana: gli invii non devono essere presentati ad alcun ufficio doganale. L'infrastruttura esistente può essere impiegata in modo ottimale per il trasbordo della merce.
- Minore rischio di **soste** presso la dogana di confine.



DESTINATARIO AUTORIZZATO

- Maggiore **flessibilità** temporale: a determinate condizioni, la merce può essere presentata e sgomberata anche al di fuori dell'orario d'apertura dell'ufficio doganale competente.
- **Indipendenza** locale dalla dogana: gli invii non devono essere presentati ad alcun ufficio doganale. L'infrastruttura esistente può essere impiegata in modo ottimale per il trasbordo della merce.
- Minore rischio di **soste** presso i porti/aeroporti.
- **Sdoganamento *in-house*** in importazione.

L'utilizzo dei regimi doganali in chiave strategica


Il regime di deposito doganale



Il regime di deposito doganale

- Il regime di deposito, è un regime speciale che permette di detenere, **senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna**, anche in deroga alle misure di politica commerciale, **merce non unionale all'interno dell'UE**.
- Le merci devono – in ogni caso – essere **custodite in luoghi autorizzati e sottoposti al controllo dell'autorità doganale**.
- La **durata** di permanenza delle merci in un regime di deposito **non è soggetta ad alcuna limitazione**.
- La concessione dell'autorizzazione, per espressa previsione dell'art. 211 CDU, è subordinata alla prestazione di una **garanzia** che tuteli l'Amministrazione rispetto agli obblighi del depositario.
- Tale garanzia deve essere **fornita dall'obbligato principale** e prestata **nelle forme e nelle modalità previste** dalla normativa.

Transito (esterno) per sospensione dei diritti doganali e introduzione in deposito doganale



- La merce arriva via aerea dalla Cina e sbarca a Malpensa.
- La merce viene vincolata al regime di **transito** (esterno) con destinazione in **luogo autorizzato** di Alessandria della azienda Alpha.
- Se il canale di controllo doganale non prevede ulteriori controlli, la merce può viaggiare – in regime di transito – fino al luogo di destinazione finale.
- Una volta che la merce è presente (fisicamente) sul luogo autorizzato, l'azienda (o il suo rappresentante doganale che gestisce il luogo) trasmette un messaggio telematico sul *web service* dell'Agenzia delle Dogane e il regime di transito viene **concluso**.
- L'ufficio doganale di competenza del luogo autorizzato (nel caso in esame, quello di Alessandria), stabilisce se sottoporre le merci al controllo doganale o svincolarle.
- Se l'ufficio doganale non prevede ulteriori controlli, il regime di transito viene **appurato** e la merce deve essere vincolata a un nuovo regime doganale definitivo o speciale in un termine temporale ristretto (generalmente entro il giorno seguente).
- Alpha decide di introdurre la merce nel **deposito doganale** poiché non ha ancora deciso se tale merce sarà venduta in Italia, in UE o fuori dalla UE e pertanto, utilizzando il regime di deposito doganale, il pagamento di dazio e IVA viene sospeso fino al momento in cui la merce viene **immessa in libera pratica e in consumo** per il commercio in Italia.

SEGUE



Estrazione dal deposito doganale e vincolo a un nuovo regime doganale definitivo o speciale

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO PER VENDITA IN FRANCIA SOLUZIONE A

- La merce viene venduta in esenzione IVA ex **art. 41 Reg. DL 331/93**.
- Il regime di deposito doganale viene chiuso con una «**immissione in libera pratica con immissione in consumo in altro stato membro**» (regime 42 71).
- Vengono pagati i **dazi**, se dovuti.
- L'**IVA** viene pagata dal cliente francese.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO PER VENDITA IN FRANCIA SOLUZIONE B

- La merce viene venduta in esenzione IVA ex **art. 41 Reg. DL 331/93**.
- Il regime di deposito doganale viene chiuso con un nuovo regime di **transito**.
- La merce viaggia dall'Italia alla Francia in sospensione di dazi e IVA.
- **In Francia**, il regime di transito viene chiuso con una «**immissione in libera pratica e in consumo**» (regime 40 71).
- Vengono pagati dazi e IVA (francese), se dovuti.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO PER VENDITA IN SVIZZERA

- La merce viene venduta in esenzione IVA ex **art. 8 DPR 633/72**.
- Il regime di deposito doganale viene chiuso con una «**esportazione**» (regime 31 71).
- **Non vengono pagati dazi e IVA**.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO PER VENDITA IN ITALIA

- La merce viene venduta con IVA (**cessione nazionale**).
- Il regime di deposito doganale viene chiuso con una «**immissione in libera pratica e in consumo**» (regime 40 71).
- Vengono pagati **dazi e IVA**, se dovuti.

L'utilizzo dei regimi doganali in chiave strategica

Il regime di uso finale



Uso finale

Ai sensi dell'art. 254 CDU, nel quadro del regime di uso finale, si stabilisce che le merci possono essere immesse in libera pratica nel territorio doganale della UE **in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.**

Quando le merci si trovano in una **fase di produzione** in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.

Per esempio: parti di biciclette (telai, forcelle ecc.) destinate a essere assemblate in biciclette; prodotti ortofrutticoli destinati a essere sottoposti a processi produttivi ecc.



Uso finale

La particolare destinazione - identificata tra i regimi speciali nell'ambito dell'uso particolare ai sensi dell'art. 210 CDU - consente dunque di poter **disporre di una merce, senza che la sua immissione in libera pratica faccia sorgere alcuna obbligazione doganale.**

Per il regime uso finale è previsto l'obbligo di prestazione della **garanzia** per le merci vincolate al regime per le quali può sorgere un'obbligazione doganale.

Si deve evidenziare che le merci possono essere vincolate al regime speciale esclusivamente durante il **periodo di validità** dell'autorizzazione.

La validità dell'autorizzazione **non può superare i 5 anni** decorrenti dalla data in cui l'autorizzazione produce effetti, ad eccezione dei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a **merci e prodotti sensibili** di cui all'allegato 71-02 RD. Nel qual caso **non può superare i 3 anni.**



Funzionamento e appuramento del regime

L'**appuramento del regime**, salvo che sia altrimenti disposto, ha luogo “entro un dato termine” (art. 215, par. 4, CDU).

Questo, su richiesta del titolare, può essere prorogato dalle autorità doganali anche dopo la scadenza della data inizialmente fissata (art. 174 RD).

In concreto, il termine per l'appuramento del regime in questione è rappresentato dal «**termine necessario per assegnare alle merci la destinazione dal momento dall'assoggettamento delle merci alla vigilanza doganale con la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica**».

L'art. 175 RD prevede l'obbligo, per il titolare dell'autorizzazione all'uso finale, di presentare all'Ufficio doganale di controllo, **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine per la conclusione del regime, il conto di appuramento contenente le informazioni di cui all'allegato 71-06 RD.

Tutte le informazioni relative alla lavorazione cui le merci vengono sottoposte affinché il regime possa dirsi concluso nonché l'obbligo della presentazione del **conto di appuramento** e della tenuta delle scritture contabili devono essere indicate nell'autorizzazione.

Salvo diverso utilizzo, con l'assegnazione delle merci alla destinazione prevista il regime deve intendersi concluso e da quel momento il titolare potrà disporre liberamente delle merci.

Caso pratico: importazione in regime di uso finale di parti di biciclette (telai)- la classifica doganale

8714 91	-- Telai e forcelle, e loro parti	
<u>8714 9110</u>	--- Telai	
	---- verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto	
	----- Originari della Cina o spediti dalla Cina: - in quantitativi inferiori a 300 unita' al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unita' al mese; oppure - da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate	<ul style="list-style-type: none"> • Telai • verniciati, anodizzati, lucidati e/ verniciati a smalto • Originari o spediti dalla Cina in quantitativi inferiori a 300 al mese
<u>8714 9110 21</u>	----- In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	
<u>8714 9110 23</u>	----- Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	
<u>8714 9110 29</u>	----- altri	
	---- altri	
<u>8714 9110 31</u>	----- In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	<ul style="list-style-type: none"> • Telai • verniciati, anodizzati, lucidati e/ verniciati a smalto • Non originari o spediti dalla Cina in quantitativi inferiori a 300 al mese
<u>8714 9110 33</u>	----- Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	
<u>8714 9110 39</u>	----- altri	
	---- altri	
<u>8714 9110 70</u>	----- Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	<ul style="list-style-type: none"> • Telai • diversi da quelli verniciati, anodizzati, lucidati e/ verniciati a smalto (ossia telai «grezzi» da verniciare)
<u>8714 9110 75</u>	----- In fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)	
<u>8714 9110 89</u>	----- altri	



Caso pratico: importazione in regime di uso finale di parti di biciclette (telai)







	TARIC	autorizzazione	quantità	dazi
telai verniciati	8714.9110.21	si (EUS)	< 300 unità / mese	<ul style="list-style-type: none">• dazio antidumping- 0• dazio ordinario- 4,7%
telai verniciati	8714.9110.31	no	nessun limite	<ul style="list-style-type: none">• dazio antidumping- 48,5%• dazio ordinario- 4,7%
telai grezzi	8714.9110.75	no	nessun limite	<ul style="list-style-type: none">• dazio antidumping- 0• dazio ordinario- 4,7%

Authorized economic operator – AEO








La qualifica di **Operatore Economico Autorizzato – AEO** rappresenterebbe per gli operatori la più importante certificazione di qualità in materia doganale e permetterebbe agli operatori economici di fruire in termini di benefici **diretti** e **indiretti** e di **agevolazioni** relative alle operazioni di rilevanza doganale.

Principali benefici diretti

-  Riduzione degli importi delle **garanzie** (necessarie per le autorizzazioni e istituti doganali che prevedono diritti doganali potenziali o insorti)
-  Riduzione dei **controlli** (sia documentali che fisici) alle frontiere o nelle aree doganali
-  **Trattamento prioritario** in caso di controlli
-  Applicazione di tutte le **semplificazioni** e agevolazioni previste dal Codice doganale dell'Unione

Principali benefici indiretti

-  Miglioramento della posizione della società sul mercato, in quanto riconosciuto come **partner commerciale affidabile** nella *supply chain*
-  Migliore **rapporto con le autorità doganali**
-  Meno **ritardi** nelle spedizioni
-  Minor rischio di applicazione di **sanzioni**
-  **Mutuo riconoscimento** con autorizzazioni analoghe rilasciate da **USA**, Giappone, Cina (commercio facilitato con questi Paesi)



con l'AEO possono essere ridotte le garanzie per **luogo approvato, destinatario autorizzato, conto di debito ecc.**

NIBI

NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



UNIONCAMERE
SICILIA



La gestione dei resi e la procedura doganale «Easy Free Back»

NIBI

Reintroduzione in franchigia

Procedura semplificata «Easy free back»



Nel 2020 il mercato **e-commerce** è triplicato



Il reso da paesi extra-UE comporta una **reintroduzione in franchigia** nei modi previsti dalla normativa e prassi doganale



ADM ha individuato una soluzione per **velocizzare**, **semplificare** e **digitalizzare** le operazioni di reintroduzione in franchigia



«EASY FREE BACK»



Autorizzazione unica per tutte le operazioni di reintroduzione



Riduzione dei controlli in base al livello di **compliance** dell'impresa



Utilizzo del **Fascicolo Elettronico**



Prevalenza dei **controlli a posteriori** rispetto ai controlli in linea



Reintroduzione in franchigia

Procedura semplificata «Easy free back»

Iter autorizzativo:

- L'Ufficio delle dogane **verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni**, mediante l'analisi della **documentazione e sopralluoghi** presso il soggetto richiedente, e trasmette, **entro 10 giorni** dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e *digital transformation* e ne informa la propria Direzione Territoriale.
- **Entro 5 giorni** dal ricevimento della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e *digital transformation*, **può richiedere chiarimenti** o integrazioni all'Ufficio delle dogane, che fornisce riscontro **nei successivi 5 giorni**.
- Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla **Direzione Dogane nei successivi 10 giorni** mediante inserimento del soggetto nell'elenco selezionato (eRR o RR, vedi slide successive).
- Il provvedimento di **mancato accoglimento** dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e *digital transformation* e la Direzione Territoriale competente.

Procedure doganali per la reintroduzione in franchigia

Old vs new (1/2)


Vecchia procedura tradizionale	Nuova procedura tradizionale	Easy free back
Una istanza per ogni operazione di reintroduzione in franchigia	Nessuna istanza per autorizzazione preventiva*	Autorizzazione unica per tutte le operazioni di reintroduzione
Controllo fisico «in linea»	Controllo fisico «in linea»	<ul style="list-style-type: none"> I controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. Tali benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate da un terzo per conto del soggetto iscritto, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.
Franchigia IVA: dichiarazione d'intento o apposita istanza se l'operazione non è stata registrata ai fini IVA (art. 68, c. 1, l. d DPR 633/72).	Franchigia IVA: dichiarazione d'intento o, se l'operazione di export non è ancora stata registrata ai fini IVA, codice documento 06DI (art. 68, c. 1, l. d DPR 633/72).	Franchigia IVA: dichiarazione d'intento o, se l'operazione di export non è ancora stata registrata ai fini IVA, codice documento 06DI (art. 68, c. 1, l. d DPR 633/72).

* Alcuni Uffici delle Dogane potrebbero richiedere anche la presentazione di una istanza

Procedure doganali per la reintroduzione in franchigia

Old vs new (1/2)

Vecchia procedura ordinaria	Nuova procedura ordinaria	Easy free back
Casella 24 DAU: 2 1	Casella 24 DAU: 2 1	Casella 24 DAU: 2 1
Casella 37 DAU: 40 00 F01	Casella 37 DAU: 61 10 F01	Casella 37 DAU: 61 10 F01
<p>Casella 40 DAU: nessuna indicazione relativa alla EX A relativa alle merci che si reintroducono.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazione del documento precedente A3, MRN T1, M2 ecc. 	<p>Casella 40 DAU: n. EX 1 riferita alle merci che si reintroducono.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qualora le merci reintrodotte riferite ad un singolo siano collegate a più bollette di esportazione precedenti, sarà inserito – alla casella 44 del DAU, l'elenco delle dichiarazioni doganali ulteriori rispetto a quella indicata alla casella 40. Nei casi in cui sia necessario effettuare lo scarico di partite di merci, queste ultime devono essere indicate (A3, MRN T1, M2, ecc.), e il numero MRN della EX 1 deve essere indicato in casella 44 con il codice documento 32YY. 	<p>Casella 40 DAU: n. EX 1 riferita alle merci che si reintroducono.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui la dichiarazione doganale contenga singoli riferiti a numerose EX 1, è possibile, previa autorizzazione, indicare una sola EX 1, a fronte della corretta registrazione nelle scritture contabili dell'abbinamento tra il singolo della IM 6 e la relativa EX 1. Nei casi in cui sia necessario effettuare lo scarico di partite di merci, queste ultime devono essere indicate (A3, MRN T1, M2, ecc.), e il numero MRN della EX 1 deve essere indicato in casella 44 con il codice documento 32YY.
Casella 44 DAU: n. EX 1 riferita alle merci che si reintroducono.	Casella 44 DAU: eventuali ulteriori EX 1 come indicato al punto sopra.	Casella 44 DAU: codice documento 13AO e numero di elenco «RR» o «eRR» attribuito.



Reintroduzione in franchigia- easy free back *e-commerce RETRELIEF (eRR) e RETRELIEF (RR)*

- Inizialmente la procedura di reintroduzione in franchigia semplificata è stata ai soggetti che svolgono attività collegate a transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, principalmente basate su vendite effettuate su siti di marketplace.
- Si è quindi introdotta tale procedura di semplificazione previa iscrizione in apposito elenco denominato: “**e-commerce RETRELIEF**” (**eRR**) – Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.
- A seguito della prima sperimentazione, in sede di Open Hearing del 2 novembre 2020 è stato manifestato interesse a poter accedere all’agevolazione da parte degli operatori economici che pur intrattenendo frequenti relazioni commerciali internazionali non realizzano le proprie attività di vendita attraverso piattaforme di marketplace.
- Di conseguenza è stata adottata la determinazione direttoriale prot. 419205/RU del 19 novembre 2020, che ripropone il trattamento agevolativo previsto dalle precedenti determinazioni in materia, modificandone il target di riferimento e rimodulando dunque i connessi requisiti da possedere al fine dell’accesso al beneficio, semplificando ulteriormente l’iter decisionale.
- Ai fini dell’accesso alla semplificazione in questione, considerate le disposizioni del Codice Doganale dell’Unione e le specificità del regime in argomento, è prevista l’iscrizione all’elenco **RETRELIEF (RR)**, per la quale l’operatore dovrà presentare istanza utilizzando il formulario all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.

e-commerce RETRELIEF (eRR) e RETRELIEF (RR)

Requisiti

eRR	RR
Effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese	<i>Requisito quantitativo minimo non previsto</i>
Essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito"	Possesso, da parte dell'istante o dell'operatore doganale incaricato dal medesimo, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato"
Identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato	Identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato
Identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione	Identità tra l'esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta
Utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU	Utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU
Tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo	Tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo
Possibilità per l'ufficio delle dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace , entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto	Possibilità per l'Ufficio delle dogane di cui all'articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente

Reintroduzione in franchigia (procedura ordinaria)

Esempio nuovi codici DAU

21 Identita' e nazionalita del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera 23553715502				22 Moneta ed importo totale fatturato USD 685.408,00		23 Tasso di cambio 1,21660		24 Natura della transazione	
25 Modo di trasporto 4 alla frontiera		26 Modo di trasporto 3 interno		27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari			
29 Ufficio di entrata MALPENSA			30 Localizzazione delle merci IT279100 86305 W						
Colli e designazione delle merci E.N. 21008876 Tipo imballaggio: Pacco ("package") Marche e Numeri: 23553715502-HYYZ2012071 COMPOSTI A FUNZIONE CARBOSSIAMMIDE; COMPOSTI A FUNZIONE AMMIDE DELL'ACIDO CARBONICO: ALTRI				32 Articolo 4 1 N.		33 Codice delle merci 29242970 99 3249		36 Preferenze 100	
Menzioni speciali/ Documenti presentati / Certificazioni ed autorizzazioni extra cee nolo EUR. 557,720 cee nolo EUR. 239,030 BATCH NR.2020030137 SI RICHIEDE INTRODUZIONE IN FRANCHIGIA AI SENSI ART.203 DEL REG.UE 952/13 A SCARICO PARZIALE BOLLA EX/A 207928 K DEL 02/04/2020 N380-CA-2020-19515 N741-CA-2021-23553715502-472,00000-KG Y024-IT-2009-IT AEOF 09 0053 RIF-HAI2012GOA03307				34 Cod. P. di origine a EU b		35 Massa lorda (kg.) 230,00000		38 Massa Netta (kg.) 198,92000	
				37 REGIME 6110 F01		39 Contingenti		40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente Z 821-MRN 21ITQ0B080002738T4	
Calcolo delle imposizioni				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo 327.009,70		43 Cod. M.V.	
				46 Valore statistico 327.806,45		45 Aggiustamento			
Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP	
A00		327567,42		%		72117,42		F	
405		327806,45		22,00000%		-72117,42		G	
406		327806,45		22,00000%		-		G	
Totale		327806,45		%		-			
				48 Dilazione di pagamento 15299Y		49 Identificazione del deposito			
				B DATI CONTABILI REG.6 T 00000006Z DEL.180121 N.Conto 015299Y A93 000037 G Scadenza del 230221 EUR 0,00 F Scadenza del 230221 EUR 0,00 Scadenza del 000000 EUR 0,00					
				MERCIE VISITATA					

Casella DAU	Indicazione
24	2 1
37	61 10 F01
40	T1 «scaricato»
44	Riferimenti CDU e EX 1 (si segnala che non è presente il codice documento 32YY)



NUOVI MERCATI.
FORMAZIONE D'IMPRESA



Promos Italia S.c.r.l.
*Sede legale: Via Meravigli, 9/b-
20123 Milano*
<https://promositalia.camcom.it>

Certificato da:



Promosso da:



Membro di:



Riconosciuto da:

